

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Sicilia – Catania: Sezione III – sentenza 24 marzo 2010, n. 875

E' legittima l'esclusione di una lista che ha presentato la dichiarazione di presentazione della candidatura alle ore 13.55 dell'ultimo giorno utile. Le modalità in concreto di presentazione della lista, nel caso di specie, non lasciano spazio all'applicazione del criterio di favore, individuato dalla giurisprudenza, del "lieve scostamento orario" giustificato da "ragioni eccezionali ed imprevedibili".

Omissis.

L'esclusione della lista "X" si fonda su una pluralità di motivi, e, preliminarmente, sulla circostanza che "parte della documentazione relativa alla raccolta delle firme è stata presentata alle ore 13.55 del 13.5.2009 e quindi oltre il termine previsto dalla legge", come risulta dal verbale n. 23 del 14.5.2009 della Sottocommissione Elettorale Circondariale impugnato.

Ritiene il Collegio che rivesta carattere pregiudiziale l'esame del motivo di ricorso con cui si censura tale dichiarato motivo di esclusione della lista dalla competizione elettorale; difatti, se risultasse effettivamente la tardività nella presentazione della documentazione, e pertanto legittima l'esclusione impugnata, nessun interesse sussisterebbe all'esame degli ulteriori motivi di ricorso.

In tema di rispetto del termine per la presentazione della documentazione afferente alle liste elettorali, è consolidato un orientamento giurisprudenziale particolarmente rigoroso, che, pur in un contesto di favore per la più ampia partecipazione delle liste alla competizione elettorale, non attribuisce rilevanza, ai fini dell'ammissione di una lista, solo al lieve scostamento orario nella presentazione della lista, purché i presentatori si trovino nella casa comunale all'ora di scadenza del termine e il ritardo sia giustificato da ragioni eccezionali ed imprevedibili (TAR Calabria - Catanzaro, Sez. II, 27 giugno 2006, n. 718; TAR Abruzzo - Pescara, Sez. I, 21 maggio 2009, n. 366; TAR Sicilia - Catania, Sez. I, 22 agosto 2003, n. 1311; Consiglio di Stato, Sez. V, 4 marzo 2002, n. 1271).

Nella fattispecie, le modalità in concreto di presentazione della lista "X", non lasciano spazio all'applicazione del criterio di favore, individuato dalla giurisprudenza, del "lieve scostamento orario" giustificato da "ragioni eccezionali ed imprevedibili".

Risulta, difatti, dal verbale impugnato che, nella fase di presentazione della lista alle ore 11.55, il Segretario comunale ebbe cura di far constare che: a) mancava del tutto la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco, firmata e autenticata, corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 7, comma 8, della l.r. n. 7/1992, dalla quale emergesse il collegamento con la lista dei candidati al consiglio comunale; b) mancava la dichiarazione dei delegati del collegamento al candidato alla carica di sindaco; c) mancava il modello di contrassegno di lista, in triplice copia; d) i fogli separati delle sottoscrizioni di presentatori non contenevano l'indicazione del sindaco cui la lista era collegata né l'indicazione del numero e del nominativo dei candidati alla carica di consigliere comunale; e) mancava l'elenco di almeno la metà degli assessori che il candidato sindaco intendeva nominare se eletto.

Successivamente, alle ore 13.55, la documentazione veniva integrata, in modo peraltro ritenuto incompleto e irregolare dalla Sottocommissione nell'impugnato verbale.

Non risulta, neppure dalla prospettazione di parte, che vi fossero ragioni eccezionali e imprevedibili ostative alla tempestiva presentazione della lista entro l'orario di scadenza previsto per legge (ore 12 del 13 maggio 2009). Il fatto stesso che i presentatori non abbiano fatto verbalizzare alcun motivo del ritardo, lascia presumere che la tardiva presentazione è ascrivibile, invece, a responsabilità dei medesimi presentatori.

In casi analoghi, la giurisprudenza ha affermato che è legittima l'esclusione dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale allorché "a fronte del dato di fatto incontestabile ed incontestato della presentazione della candidatura in argomento oltre l'orario tassativo stabilito dalla legge, i ricorrenti non forniscono prova o principio di prova circa la sussistenza di elementi di caso fortuito o forza maggiore giustificanti il ritardo con il quale è stata presentata la documentazione" (TAR Toscana, Sez. II, 16 novembre 2001, n. 1576).

Ritiene conclusivamente il Collegio, conformemente a consolidata giurisprudenza, che "la disciplina relativa alla presentazione delle candidature prescrive il rispetto di adempimenti inquadabili nella categoria giuridica delle c.d. "forme sostanziali" o "vincolate", ovvero sia formalità procedurali che non ammettono equipollenti per il semplice motivo che l'ordinamento riconnette unicamente al "fatto" della loro precisa osservanza il valore di "prova" dell'avvenuto perseguimento di un determinato obiettivo, costituente il "valore" giuridicamente tutelato e che, nella specie, è la corretta e tempestiva ammissione di liste alla consultazione elettorale, per non minare il principio fondamentale della certezza del diritto imprescindibile per il funzionamento dello Stato democratico" (così TAR Lazio-Roma, Sez. II, 5 marzo 2009, n. 2310).

Ritenuta, dunque, la tardività della presentazione della lista, ogni altra questione relativa alla regolarità della documentazione presentata diviene priva di interesse per i ricorrenti, con conseguente rigetto del ricorso per l'infondatezza del primo motivo, sotto il profilo considerato, e dichiarazione di inammissibilità degli altri motivi proposti.

Omissis.